

Capitolo XIX

DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DELL' ÉQUIPE SANITARIA

Art. 328. L' oggetto della funzione pubblica è il bene comune poggiato sui principi della Costituzione della Repubblica, sui Trattati internazionali ratificati dallo Stato e sulle relative norme di attuazione. Il funzionario pubblico deve essere leale allo Stato attraverso le istituzioni democratiche di governo e tale lealtà deve superare i propri legami con persone, partiti politici ed enti di qualunque natura.

Art. 329. Visto che la Salute è un diritto di tutti i cittadini che lo Stato è obbligato a prioritizzare, ogni membro dell' équipe sanitaria agente da "pubblico funzionario", in qualunque ambito dello Stato, è obbligato a indirizzare la propria gestione verso la progettazione di fatti concreti perché l' "equilibrio psico-fisico-socio-culturale" di tutti i cittadini sia raggiunto. Lo sviluppo sociale con criterio solidale è la base di una buona Funzione pubblica nell' area della Salute.

Art. 330. Per "Pubblica funzione" si intende ogni attività temporanea o permanente, retribuita o ad honorem, effettuata da un membro dell' équipe sanitaria già scelto, nominato o eletto per agire a nome dello Stato (centrale, regionale o comunale) oppure al servizio dello Stato e dipendenze e uffici, in qualsiasi livello gerarchico.

Art. 331. Ogni persona non appartenente all' équipe sanitaria che accettasse di essere assunta quale pubblico funzionario in qualunque area legata alla salute diventa immediatamente Agente nell' area della Salute, per cui è sottomessa alle disposizioni del presente Codice a pari condizioni dei membri dell' équipe sanitaria, impegnandosi incondizionalmente alla costruzione dello Stato di benessere per i cittadini.

Art. 332. Il pubblico funzionario è obbligato ad agire correttamente e con onestà, a procurare la soddisfazione dell' interesse generale e a rifiutare ogni beneficio o vantaggio personale conseguito per sé oppure per interposta persona.

Art. 333. Il membro dell' équipe sanitaria che accettasse di svolgere una pubblica funzione deve essere idoneo e quindi avere l' attitudine tecnica, legale e morale consonante con la funzione da svolgere. Nessun membro dell' équipe sanitaria dovrebbe accettare una carica per la quale non avesse le conoscenze né l' attitudine necessarie.

Art. 334. Quanto più alta è la qualifica del funzionario pubblico medico-sanitario, maggiore responsabilità ha nell' osservanza di queste norme. Il funzionario è obbligato a seguire una continua formazione e un costante aggiornamento tecnico-amministrativo per il miglior svolgimento delle funzioni.

Art. 335. Il membro dell' équipe sanitaria esercente una pubblica funzione è obbligato a conoscere, a osservare e a far osservare la Costituzione della Repubblica, le leggi e le norme che regolano l' attività. È altresì obbligato ad agire secondo i criteri di equità e di giustizia sociale e ad astenersi da ogni atteggiamento che possa condizionare la propria indipendenza di criterio nella presa di decisioni nello svolgimento delle funzioni.

Art. 336. Il membro dell' équipe sanitaria agente da pubblico funzionario è obbligato a dire la verità e ad essere prudente relativamente alla propria équipe di lavoro pubblico e ai privati. Fermo restando l' obbligo di rispettare gli obblighi inerenti alla propria carica, è altresì obbligato a gestire discretamente i fatti e l' informazione ottenuta nell' esercizio delle funzioni. Dovrà scusarsi in tutte le circostanze in cui potessero insorgere conflitti di interessi.

Art. 337. Qualora un membro dell' équipe sanitaria ricoprisse una carica pubblica, sia nell' ambito del Potere Esecutivo che di quello Legislativo, la cui qualifica e il cui impegno sociale lo costringessero a interessarsi in forma esclusiva, è obbligato a cessare con l' attività di assistenza.

Art. 338. Qualora un membro dell' équipe sanitaria fosse assunto dallo Stato (Esecutivo, Legislativo), gli obblighi dovuti a quest'ultimo non lo esimono dai doveri rispetto ai colleghi, all' interno del proprio ambito di azione, per cui è obbligato a difendere:

- a) il diritto di libertà religiosa o politica;
- b) il diritto di aderire liberamente ad un sindacato e di difendere gli interessi del proprio settore;
- c) il diritto alla difesa legittima e all' esaurimento dell' istanza amministrativa previamente ad ogni licenziamento;
- d) il diritto di continuità lavorativa e di graduatoria nelle istituzioni statali;
- e) il diritto di rispetto del principio e della normativa in vigore sui concorsi aperti.

Art. 339. Qualora un membro dell' équipe sanitaria agisse da funzionario dello Stato, dovrà tener sempre presente che i documenti redatti durante la gestione appartengono

allo Stato, per cui è obbligato a prevedere misure di sicurezza per la loro conservazione.

Art. 340. È grave mancanza etica da parte di un pubblico funzionario nell' area della Salute cambiare il nome delle specialità sanitarie invocando ragioni di capacità senza avere il consenso previo delle diverse associazioni scientifiche e accademiche medico-sanitarie.

Art. 341. Il pubblico funzionario agente nell' area della Salute al quale fosse imputata la commissione di un reato di azione pubblica, è obbligato a facilitare le indagini e a implementare misure amministrative e giudiziarie necessarie al chiarimento della situazione per salvaguardare la propria onorabilità e la dignità della carica.

Art. 342. Il pubblico funzionario agente nell' area della Salute è obbligato a denunciare presso chi avesse una qualifica superiore o presso le autorità di competenza, gli atti venuti a sua conoscenza con motivo o in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni e che potessero arrecare danno allo Stato o costituire reato o inosservanza di qualunque disposizione di cui al presente Codice.

Art. 343. Il pubblico funzionario agente nell' area della Salute è obbligato a offrire ai cittadini un' assistenza etica della salute con un approccio integrale della persona, continuativo in tutte le età della vita e con criterio solidale ed imparziale (Principio di Giustizia).